

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6576 del 13/12/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di un'area del demanio idrico con sovrastante manufatto adibito ad uso capanno da pesca (Capanno 104) sita sull'argine sinistro del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini in località Rivabella. Pratica RNPPT0073.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6843 del 13/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio di Alluvioni e il Piano per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia n. 13926 del 19/12/2002 con la quale è stata rilasciata per 6 anni (in solido) ai sig.ri Mambelli Roberto e Mambelli Maurizio, residenti a Forlì in Via Eolo Camporesi n. 24, la concessione dell'area demaniale della superficie complessiva di mq 55 circa sita sull'argine sinistro del fiume Marecchia (deviatore) e utilizzata come capanno da pesca in Comune di Rimini località Rivabella;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna n. 2500 del 30/03/2009 con la quale è stata rideterminata la durata della concessione demaniale n. 13926 del 19/12/2002, in anni 12 con decorrenza dal 19/12/2002 data di adozione della citata concessione e con scadenza il 18/12/2014;

PRESO ATTO che:

- con istanza presentata in data 11/06/2014 e assunta a prot. n. PG/2014/234955 del 13/06/2014, il sig. Mambelli Roberto, CF MMBRRT47B20D704S residente a Forlì (FC) in Via Eolo Camporesi n. 24, insieme al cointestatario sig. Mambelli Maurizio, CF MMBMRZ77L20D704F, hanno presentato domanda di rinnovo dell'area demaniale con sovrastante manufatto adibito ad uso capanno da pesca (Cod. Prat. RNPPT0073), già assentita con determina n. 13926 del 19/12/2002 dal Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia;

- dalla documentazione depositata nel fascicolo istruttorio risulta un'occupazione demaniale di 160,82 mq così ripartita:

- area coperta (manufatti) mq 36,00;
- area scoperta (terrazzi e balconi) mq 23,09;
- occupazione di spazio acqueo con rete mq 64,00;
- superficie area esterna mq 37,73;

- con nota PGDG/2017/4670 del 05/05/2017, successivamente integrata con comunicazione dell'Ing. Federico Galli PGDG/2017/13277 del 06/12/2017 e relativi allegati tecnici, i richiedenti hanno comunicato di dover provvedere al seguente adeguamento della rete fognaria relativa al manufatto adibito a capanno da pesca a seguito di formale richiesta di Hera Spa: tale adeguamento prevede l'installazione di una tubazione in PVC Ø100 L=100cm interrata proveniente dal capanno fino ad un pozzetto 70x70cm con all'interno una pompa tritattutto. Successivamente, l'acqua reflua in pressione, convoglia, tramite tubazione interrata in polietilene PE100 Ø50 L=500cm, in un pozzetto di raccolta 60x60cm. Da quest'ultimo, tramite tubazione in PVC Ø140 L=1100cm, l'acqua reflua sarà recapitata in pubblica fognatura. L'impianto fognario verrà realizzato dai richiedenti insieme ai concessionari del Capanno 106 (RNPPT0041);

DATO ATTO che l'area oggetto del presente atto è stata pubblicata, ai sensi dell'art.22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 18/11/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO altresì che:

- in data 12/02/2015 il Comune di Rimini (RN) ha presentato

**nuova istanza** di concessione prot n. PG/2015/101013 del 17/02/2015 relativa alla medesima area demaniale in sinistra idrografica alla foce del fiume Marecchia (deviatore) per destinare il manufatto attualmente adibito a capanno da pesca n. 104 al progetto Ci.Vi.Vo. di Rivabella;

- in data 05/10/2015 il Comune di Rimini (RN), a riscontro della nota datata 02/10/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna PG.2015.721601, ha integrato la documentazione agli atti con la trasmissione della Delibera di Giunta del Comune di Rimini n. 318 del 29/09/2015 e i relativi allegati;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo presentata dai signori Roberto e Maurizio Mambelli:

- è stata depositata nei termini di legge e quindi, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 18, ai titolari della precedente concessione, per cui *"è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15"*;
- è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna e che nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione non sono state presentate *"domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1"*, ovvero per *"usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale"*.

DATO ATTO che, con nota prot. PGDG/2018/2983 del 28/02/2018, Arpae ha esplicitato le motivazioni per cui la richiesta del Comune di Rimini, comprensiva delle integrazioni citate, non rientra tra le istanze di cui all'art. 15 della L.R. 7/2004, riassumibili essenzialmente nella mancanza di sufficienti elementi nel progetto, nonché nella sua attuazione, necessari alla valutazione dei presupposti per l'uso prioritario per l'occupazione dell'Area Demaniale;

RITENUTO:

- di proseguire l'iter istruttorio del rinnovo di concessione di porzione di aree del demanio idrico del fiume Marecchia (deviatore) in sinistra idrografica nel Comune di Rimini, occupata con capanno da pesca rilasciata ai signori Roberto e Maurizio Mambelli;
- di tenere conto nelle valutazioni del periodo di durata dei rinnovi delle concessioni di aree demaniali in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) che saranno rilasciate, l'esigenza di procedere ad una gestione unitaria dell'area in termini di riqualificazione ambientale complessiva della foce fluviale;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini con D.D. n. 2598 del 23/07/2018, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che i richiedenti sono in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area fino al 31/12/2018, a meno di € 1,88 da corrispondere con il canone 2019;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demaniale della superficie complessiva di mq 160,82 sita sull'argine sinistro del fiume Marecchia (deviatore) e utilizzata come capanno da pesca in Comune di Rimini (RN) località Rivabella, possa essere assentita;

- di lasciare invariato il canone annuale della precedente concessione fino ad ottobre 2018;

- di fissare il nuovo canone annuale in € 983,43 per il quale sono dovute per l'anno in corso solo due mensilità;

ATTESTATO che risulta un conguaglio pari a € 1,88 che il concessionario dovrà versare in aggiunta contestualmente al pagamento del canone 2019;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 1/12/2018, registrato al protocollo PGDG/2018/17235 del 5/12/2018;

- hanno versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare ai sig. Mambelli Roberto, CF MMBRRT47B20D704S residente a Forlì (FC) in Via Eolo Camporesi n. 24, e al cointestatario sig. Mambelli Maurizio, CF MMBMRZ77L20D704F, la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, dell'area demaniale con sovrastante manufatto adibito ad uso capanno da pesca sita sull'argine sinistro del fiume Marecchia (deviatore) in comune di Rimini in località Rivabella, individuata al foglio 59 mappale 393/parte del comune di Rimini (RN), della superficie complessiva di 160,82 mq e così ripartita:

- area coperta (manufatti) mq 36,00;
- area scoperta (terrazzi e balconi) mq 23,09;
- occupazione di spazio acqueo con rete mq 64,00;

- superficie area esterna mq 37,73;  
come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti, oltre alla realizzazione delle opere relative all'adeguamento della rete fognaria del manufatto adibito a capanno da pesca in conformità agli elaborati grafici presentati a firma dell'ing. Federico Galli;
- 2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
- 3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2021;
- 4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 5. di stabilire nella misura di € 983,43 il canone annuale per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata fatta eccezione per un residuo dovuto di € 1,88 da corrispondere con il canone 2019;
- 6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla Regione Emilia Romagna;
- 8. di dare atto che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è già stato versato nella misura di € 1.944,34 in occasione del rilascio della concessione D.D. 13926 del 19/12/2002. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
- 9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- 10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
- 13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- 14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.

140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

17. di notificare il presente atto via raccomandata A/R ai concessionari sig. Mambelli Roberto ed al cointestatario sig. Mambelli Maurizio.

Il Responsabile  
Unità specialistica  
Progetto Demanio Idrico

Avv. Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore di Mambelli Roberto, CF MMBRRT47B20D704S residente a Forlì (FC) in Via Eolo Camporesi n. 24, insieme al cointestatario sig. Mambelli Maurizio, CF MMBMRZ77L20D704F.

(Pratica SISTEB n. RNPPT0073)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Marecchia (deviatore) della superficie complessiva di 160,82 mq con sovrastante manufatto ad uso capanno da pesca, sita nel comune di Rimini in località Rivabella.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati tecnici cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2021.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito;

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 983,43;

c. L'importo del canone, ai sensi dell'Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

d. L'importo del deposito cauzionale costituito è di € 1.944,34. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché

quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata

istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dalla Determinazione Dirigenziale n. 2598 del 23/07/2017 inerente il Nulla Osta ricevuto con PGDG.2018.11364 del 02/08/2018 per i soli fini idraulici emanato dall'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare:

*a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

*b) La durata dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla ai lavori di adeguamento della rete fognaria è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data del rilascio;*

*c) il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo allo scrivente Servizio; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente allo scrivente Servizio la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;*

*d) durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena.*

*e) durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n.81/2008, tenendo sollevata l'amministrazione (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*

*f) a lavori completati il richiedente dovrà farsi carico della manutenzione delle opere realizzate ogni qualvolta si renda necessario;*

*g) dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;*

*h) Nessun onere potrà derivare all'Amministrazione (autorità idraulica) in relazione ai lavori autorizzati;*

*i) Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da*

eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata;

j) L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

k) È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia-Romagna e reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

l) E' vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso

m) Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

n) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.

o) L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

p) Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;"

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 8**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**